

**STRUTTURA AMMINISTRATIVA SA4  
AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE  
E POLITICHE DEL PERSONALE**

**REGIONE SICILIANA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ARU**

N 29 del 14/02/2017

Oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N. 215. Presa atto Provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del D.L.vo 26.03.2001 n. 151. Periodo 3.2.2017 - 20.3.2017.

**IL DIRETTORE**

**DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA SA4**

**VISTO** l'art.90 della legge regionale 3/5/01 n.6, come modificato ed integrato dall'art.94 della legge regionale 16/4/2003, n.4 e dell'art.35 della legge regionale 31/5/2004 n.9 ,e di istituzione dell' Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente ARPA - Sicilia;

**VISTO** il Regolamento dell'ARPA SICILIA adottato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n. 165/GAB del 01/06/2005, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 29 dell'08 Luglio 2005, parte I ;

**VISTA** la nota prot. 65359 del 11.10.2016 con la quale il Direttore della Struttura Territoriale di Siracusa trasmette il Provvedimento n. 2057 del 6.10.2016 dell'ASP di Siracusa, Servizio di Medicina Legale e Fiscale, con cui si dispone ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del D.L.vo 151/2001 l'interdizione dal lavoro della dipendente matricola n. 215 dal 6.10.2016 al 4.11.2016 ;

**CHE** l'art. 17 comma 2 così recita " *La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:*

- a) *nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;*
- b) *quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;*
- c) *quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12;"*

**CHE** il successivo comma 3 prevede che " *L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice."*



VISTO l'art. 17 del CCNL 20.9.2001 che al comma 1 prevede che "Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. Nel testo di cui all'art. 17 del CCNL 20.9.2001 il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/1971 va inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalle citate leggi sopravvenute"

CHE il successivo comma 2 così recita " Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:

- a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, di cui alle voci previste dall'art. 32 del CCNL del 7 aprile 1999, alle lettere da a) a d) e per le lettere e) ed i), ove spettanti, tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 10 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001, nonché le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 41 del 20.10.2016 si è preso atto del Provvedimento di interdizione dal lavoro n. 2057 del 6.10.2016 dell'ASP di Siracusa, Servizio di Medicina Legale e Fiscale riguardante la dipendente matricola n. 215 dal 6.10.2016 al 4.11.2016;

Che con determinazione n. 46 del 8.11.2016 si è preso atto della prosecuzione del periodo di interdizione dal 5.11.2016 al 4.12.2016;

Che con successive determinazioni n. 1 del 4.1.2017 e n. 2 del 16.1.2017 si è preso atto della prosecuzione del periodo di interdizione dal 5.12.2016 al 3.1.2017 e dal 4.1.2017 al 2.2.2017;

Che con nota prot. 386 del 3.2.2017, la UOC Medicina Legale dell'ASP di Siracusa ha trasmesso il Provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro, periodo 3.2.2017 - 20.3.2017 ( inizio astensione obbligatoria );

RITENUTO pertanto, alla luce della normativa sopra riportata, di dover prendere atto del Provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro dell'ASP di Siracusa, Servizio di Medicina Legale e Fiscale riguardante la dipendente matricola n. 215;

#### DETERMINA

Per le motivazioni di cui alle premesse:

1. Di prendere atto del Provvedimento prot. 386 del 3.2.2017, Servizio di Medicina Legale e Fiscale dell'ASP di Siracusa, con cui si dispone ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) del D.L.vo 151/2001, la concessione dell'astensione anticipata dal lavoro, periodo 3.2.2017 - 20.3.2017 ( inizio astensione obbligatoria ) della dipendente matricola n. 215;
2. Di dare atto che per i suddetti periodi di assenza alla dipendente matricola n. 215 spetta l'intera retribuzione mensile ai sensi dell'art. 17 del CCNL 20.9.2001 ;
3. Notificare il presente provvedimento all'interessata, al Direttore ST di Siracusa ed agli Uffici del Trattamento Economico per quanto di loro competenza ;
4. Inserire il presente provvedimento nel fascicolo personale dell'interessata;
5. Pubblicare la presente determina all'Albo dell'Agenzia.

Il Funzionario Istruttore  
Dott.ssa Silvana Maria Rotondo



Il Direttore della SA4  
( Dott. Pietro Maria Testai)

